



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO SEDE DI ROMA
RICORSO**

Nell'interesse di **Andrea Mangione** (C.F. MNGNDR93D06G273Y), nato il 6 aprile 1993, a Palermo (PA), e residente in Via Roccaforte, 32 - Bagheria (PA) - 90011, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*
- La **Commissione Interministeriale Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Formez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Interno**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero della Cultura**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'**Avvocatura Generale dello Stato**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

-del Sig. **Laurato Davide**, residente in via Lambro, n. 7, Inverigo (CO), indirizzo PEC: davidelaurato@pec.it, candidato collocato alla posizione n. 1247 nella graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei



Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

-del Sig. **Capece Pompeo Rocco**, residente in Contrada Passariello, n. 14, Satriano di Lucania (PZ), indirizzo PEC: nicocape@pec.it, candidato collocato tra le posizioni nn. 10236 e 10725, quale idoneo non vincitore nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

-dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

-del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3243**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del



Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;

-della graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3243**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3161**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un



*contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3161**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;*

- della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, **pari a 27**, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;
- del punteggio numerico, pari a **1 punto**, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno **+1 punti** per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- del bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO



dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*.

Si premette in

FATTO

1.-Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha reso noto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*».

2.- Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per il superamento della quale la *lex specialis* ha richiesto l'ottenimento di una votazione minima pari a **ventuno/trentesimi** (cfr. art. 6 del bando).

3.-Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*, ha previsto i seguenti punteggi:



3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

4.-Una volta pubblicati gli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **26**.

In vero, il **24 febbraio u.s.**, sono state rese note, sul sito dell'amministrazione, le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso *de quo*.

A questo punto, si ribadisce, l'odierno ricorrente ha appurato di aver conseguito **27 punti complessivi**, ripartiti rispettivamente in:

- **26 punteggio per la prova scritta;**

- **1 punto per i titoli in suo possesso;**

Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 3161.

Tuttavia, in data 19 aprile u.s., controparte ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*: all'esito di tale rettifica, parte ricorrente è risultata collocata alla illegittima posizione n. **3243**.

5.-Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di almeno +1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'amministrazione ha deciso di assegnare solo **1 punto**. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione contenuta nel bando di concorso.

Ed infatti, l'art. 7, comma 3, del bando di concorso prevede l'assegnazione di 1 punto "per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale": ciò appare del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.



Ed, invero, come sopra specificato parte ricorrente possiede una laurea magistrale in Giurisprudenza correttamente dichiarata in sede di domanda di partecipazione, alla quale, tuttavia, è stato assegnato solo 1 punto.

6.-Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dalla resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue



aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **+1 punto ulteriore** per il titolo di studio in suo possesso. Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, **l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.**

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.

L'odierno ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:



Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

27 luglio 2021

Luogo di conseguimento:

Università degli studi di Palermo, Palermo

Voto conseguito:

106/110

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico **(della durata complessiva di 5 anni)**, come nel caso dell'odierno ricorrente.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, **pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!**

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un *quid pluris*.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi è in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico risulta gravemente iniqua **(della durata complessiva di 5 anni)**, dato che sminuisce fortemente, in assenza di **alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.**

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere



l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza** (di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierno ricorrente si è visto illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso di un diploma di laurea a ciclo unico, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un titolo di studio della durata complessiva di tre anni.

L'odierno ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1 punto per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 2 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico.

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è dato dal fatto che la stessa **ha arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.**

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale **«deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un**



percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli *post-lauream*, sulla base dei criteri di seguito riportati:

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici *post-lauream*, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici *post-lauream*, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la precedente avrebbe dovuto attribuire almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico come nel



caso dell'odierno ricorrente, differenziando in tal modo, in maniera equa e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierno ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Pertanto, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della «prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che «La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi» (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierno ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha dichiarato il possesso del titolo di Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01).

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione rettificata n. 3243, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso **è, ad oggi, leso dall'attribuzione,**



assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27, inferiore a quello legittimamente spettante, a causa dell'errata valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima collocazione nella graduatoria finale di merito.

Con specifico riguardo, quindi, alla valutazione dei titoli, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1 punti per il titolo di laurea in suo possesso, con conseguente riconoscimento di complessivi 28 punti e collocazione tra le posizioni nn. 1630 e 1845.

Lo stesso risulterebbe, dunque, collocato in una posizione decisamente superiore nella graduatoria finale di merito e avrebbe, pertanto, maggiori *chances* di conseguire il posto di lavoro ambito a seguito dei successivi scorrimenti della graduatoria degli idonei.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione dell'ulteriore punto per il titolo di laurea in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria finale del concorso *de quo*.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro e individuandone uno per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, posto che la graduatoria finale indica soltanto il BARCODE, la posizione e il punteggio dei candidati idonei, e non consente, quindi, all'odierna istante di provvedere autonomamente ai necessari adempimenti riguardanti la notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi.



In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per i titoli assegnato a parte ricorrente (+ 1 punti per la laurea magistrale in Giurisprudenza in suo possesso), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale del concorso (pari a 27 anziché 28) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale del concorso;

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 21 aprile 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell